(N. 306)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1953
(V. *Stampato N.* **139**)

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 DICEMBRE 1953

Promozioni in soprannumero nei gradi di colonnello e di tenente colonnello nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È conferita al Ministro dell'interno la facoltà di promuovere, a scelta, al grado di colonnello, quattro tenenti colonnelli del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al grado di tenente colonnello quattro maggiori appartenenti allo stesso ruolo.

La scelta degli ufficiali da promuovere deve essere fatta fra quelli reclutati ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 39. Le promozioni si intendono fatte in soprannumero, con obbligo per l'Amministrazione di riassorbirle nel termine di sei anni a partire dal 1° gennaio 1957.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)